# Rottamazione e saldo e stralcio, riaprono i termini per pagare le rate scadute

Rimessione nei termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio che non avevano versato le rate scadute negli anni 2020 e 2021 (termine ultimo 14 dicembre 2021). I versamenti potranno così essere effettuati entro il 30 aprile 2022, per le rate 2020, ed entro il 31 luglio 2022 per le rate 2021; entro il 30 novembre 2022 dovranno essere corrisposte le rate dell’anno in corso. Sarà sempre applicabile il periodo di tolleranza di 5 giorni. Queste le principali novità dell’emendamento approvato al decreto Sostegni ter. Altre novità riguardano l’estinzione delle procedure esecutive già avviate dal Fisco e la definitiva acquisizione delle somme già versate relative ai debiti definibili.

La tanto auspicata rimessione in termini a favore dei **decaduti dalle definizioni agevolate** sembra trovare ingresso nel **decreto Sostegni ter**. Infatti, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato il nuovo art. 10-*bis* interviene in favore di coloro che erano decaduti da **rottamazione ter** e **saldo e stralcio** in quanto non avevano rispettato il termine ultimo di pagamento previsto per il 14 dicembre 2021.

Grazie a tale intervento, si permette a questi contribuenti di “rientrare in corsa”, versando le rate del 2020 entro fine aprile; quelle del 2021 potranno essere corrisposte entro la fine di luglio. Per le rate del 2022, invece il termine ultimo è previsto per il 30 novembre 2022.

**Leggi anche** [Attività chiuse, nuova proroga per i versamenti fiscali](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2022/03/15/attivita-chiuse-nuova-proroga-versamenti-fiscali)

## **Rottamazione ter: come cambia il calendario dei versamenti**

In fase di conversione del decreto Sostegni ter è arrivato il tanto atteso emendamento volto a **riaprire i termini per il versamento** delle **rate scadute negli anni 2020 e 2021**.

Nel dettaglio, è stato introdotto l’art. 10-*bis* che prevede la rimessione in termini per le rate scadute relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.

Il nuovo calendario dei versamenti prevede che le rate scadute:

- nell’anno 2020 dovranno essere versate **entro il 30 aprile 2022**;

- nell’anno 2021 dovranno essere versate **entro il 31 luglio 2022**;

- nell’anno 2022 dovranno essere versate **entro il 30 novembre 2022**.

In buona sostanza è stato così modificato l’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, per differire ulteriormente, dopo la [proroga del 9 dicembre 2021 (art. 1, D.L. n. 146/2021)](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/12/02/pace-fiscale-mini-proroga-versamenti-scadenza), il termine entro il quale può essere effettuato, senza incorrere nell’inefficacia della definizione, il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021; allo stesso tempo, si interviene per differire anche il termine per versare, con i medesimi effetti, le rate in scadenza nel 2022.

Altro aspetto nodale riguarda l’applicazione dei **5 giorni di tolleranza**, di cui all’art. 3, comma 14-*bis*, D.L. n. 119/2018, consentendo così il pagamento tempestivo anche se effettuato entro tale periodo dalla scadenza del termine.

Infine, il comma 2 del nuovo art. 10-*bis* interviene nei confronti delle **procedure esecutive eventualmente avviate** a seguito dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020. Tali procedure saranno soggette a **estinzione** ma le **somme**, eventualmente **versate**, resteranno **definitivamente acquisite** e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.

## **Rottamazione ter: quali scadenze nel 2022?**

Le scadenze previste dal D.L. n. 119/2018, per la rottamazione ter, nell’anno 2022, sono le seguenti:

- 28 febbraio (scaduta);

- 31 maggio;

- 31 luglio;

- 30 novembre.

Tali versamenti potranno essere effettuati:

- alla scadenza, restando ammessi i 5 giorni di tolleranza;

- in un’**unica soluzione** entro il **30 novembre 2022**, beneficiando del nuovo art. 10-*bis* introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni ter.

|  |
| --- |
| **Nota bene**  Chi è in regola con i precedenti pagamenti potrà seguire il calendario dei versamenti 2022. |

## **Come e dove effettuare il pagamento?**

Il versamento deve avvenire utilizzando i consueti bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente.

Il pagamento potrà essere effettuato: presso la propria banca; agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill; mediante l’internet banking; presso gli Uffici postali; nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa; tramite i circuiti Sisal e Lottomatica; direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; tramite l’App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa. È inoltre previsto che si possa procedere al pagamento anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Il versamento potrà essere effettuato mediante **compensazione** con i crediti commerciali, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (**crediti certificati**), maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Qualora non si fosse più in possesso della “**Comunicazione delle somme dovute**”, inviata nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell’adesione e contenente il dettaglio di quanto dovuto e i bollettini di pagamento, si potrà richiederne una **copia** direttamente sul sito www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di rottamazione ter e saldo e stralcio, senza necessità del pin e della password, e riceverla via email assieme ai bollettini.

Chi invece risulta già in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, SPID, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, credenziali INPS e CNS) potrà scaricare direttamente il documento dall’Area riservata del sito e contestualmente procedere così al pagamento con il servizio Paga-online.

Infine, si potrà richiedere al proprio istituto di credito il pagamento delle rate tramite **addebito in conto corrente** utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”. Per poter aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto **almeno 20 giorni prima** della scadenza della rata.

In caso di presentazione della richiesta oltre tale data limite, l’addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva. In tale ultimo caso, il pagamento della rata in scadenza dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

## **Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro**

il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono **annullati** così i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, hanno un **importo residuo fino a 5.000 euro** (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter di cui all’art. 3, D.L. n. 119/2018, all’art. 16-*bis*, D.L. n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I **beneficiari** dello stralcio sono:

- le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

- i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L’annullamento **non si applica** alle seguenti tipologiedi carichi affidati all’Agente della riscossione:

- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione;

- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.